



TRIESTINA DELLA VELA
Associazione Sportiva Dilettantistica
S T V
Fondata il 2 luglio 1923
Stella d'oro al merito sportivo

REGOLAMENTO

Art. 1

Norme per l'associazione

La domanda di associazione alla STV va redatta sul modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredata da due fotografie e sottoscritta da due soci proponenti, in regola con le quote sociali che abbiano diretta e lunga conoscenza della persona presentata.

Non potranno essere proposte quali soci né presentare domanda di riammissione persone radiate, espulse o la cui domanda di associazione sia stata in passato respinta dalla STV.

Gli ex allievi che abbiano praticato comprovata attività agonistica e gli ex soci della STV, possono presentare domanda di riammissione che, se accolta, determina la riduzione del 50%, della quota di buona entrata vigente e del 100% se il richiedente è di età inferiore a 35 anni.

L'anzianità associativa e tutti i diritti connessi e da questa derivanti, decorrono a tutti gli effetti dalla data di riammissione.

La persona ammessa come socio, se inferiore a 35 anni di età, potrà regolarizzare la propria posizione amministrativa relativa alla buona entrata dividendola in parti uguali su un periodo di 4 anni.

Per i figli maggiorenni di soci sino al compimento del 35° anno di età, la quota di buona entrata è ridotta del 100%.

Per il coniuge del Socio che volesse associarsi quale socio Straordinario, la quota di buona entrata è ridotta del 100%.

Diventano soci straordinari i soci al raggiungimento dei 40 anni di anzianità associativa ed i 70 anni di età.

La persona ammessa come socio dovrà, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione, regolarizzare la posizione amministrativa.

L'inadempimento comporterà l'annullamento dell'associazione e la preclusione dal riproporre domanda di associazione ed il versamento da parte dei soci proponenti del 50% della quota di buona entrata.

Art. 2

Attività nella Sede sociale

a) I soci possono usufruire della sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento e da quelle integrative stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e pubblicate sui Notiziari, sul sito web e all'Albo sociale.

b) È consentito l'uso della sede sociale anche al coniuge, al familiare convivente, o convivente more uxorio, ed ai figli minorenni secondo quanto stabilito dall'Art. 11 dello Statuto, mentre i figli maggiorenni non soci potranno frequentare la Sede con le stesse limitazioni degli ospiti.

c) Gli atleti delle squadre agonistiche minori di anni 14 e gli allievi della scuola vela possono accedere alla sede della STV solamente negli orari previsti per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive.

d) I soci possono invitare nella sede sociale, facendo uso discreto e limitato di tale facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti del cui comportamento saranno garanti. Il socio è tenuto, in tal caso, ad annotarne il nome nell'apposito "Registro degli Ospiti".

e) I soci possono avere ospiti sulla propria imbarcazione i quali, se non soci, potranno usufruire dei servizi sociali per le necessità inderogabili.

f) Non potranno frequentare la sede sociale, neppure in qualità di ospiti, persone che nel passato non siano state accettate come soci oppure siano state radiate o espulse dalla STV.

g) Quando la sede sociale viene utilizzata per trattenimenti o manifestazioni, o si trova in allestimento per tale scopo, i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Responsabile Sede impartirà di volta in volta.

h) In caso di ospitalità di un numero superiore a 10 persone verrà richiesta l'autorizzazione del C.D. e, quale contributo spese, un importo a persona, annualmente proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea: L'ospitalità è subordinata alla regolarità del pagamento della quota dovuta da parte del socio.

i) Non è permesso fumare in tutti gli ambienti del circolo, secondo quanto previsto dalla legge.

j) Non è consentito accedere ai piani superiori in costume da bagno o in tenuta che non sia decorosa.

k) È consentito l'accesso in costume da bagno al lastrico solare, ma solo attraverso la scala esterna posta tra le due palazzine.

l) I cani possono accedere alla sede sociale:

a) al piano terra.

b) al primo piano, limitatamente alla terrazza lato sud, non usufruendo di ingressi e passaggi in ambienti interni.

Non possono accedere nelle zone non indicate nei precedenti punti a) e b).

Inoltre non devono essere lasciati liberi ma, al guinzaglio, sotto il costante controllo dei proprietari e non devono arrecare disturbo alle persone presenti. I proprietari rispondono della pulizia delle zone e dei percorsi impegnati dai propri cani.

m) Le pubblicazioni e le riviste non possono essere asportate dalla sede sociale.

n) Il costo delle consumazioni presso bar e ristorante deve essere regolato immediatamente.

o) Le attrezzature personali prendisole (sdraio, lettini, etc.), se non in uso sul lastrico solare, devono essere identificabili e venire riposte esclusivamente nel locale predisposto fino ad esaurimento dei posti, esclusivamente nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre. Dopo il primo novembre quanto ancora giacente sarà conferito in discarica. Non sono ammessi depositi esterni.

Art. 3

Responsabilità dei soci nell'uso della sede e delle attrezzature sociali

a) I soci sono obbligati a denunciare spontaneamente e poi rifondere, ogni danno arrecato al patrimonio sociale o di altri associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono responsabili. La quantificazione è demandata all'arbitraggio di persone a tale scopo designate dal Consiglio Direttivo.

b) La STV non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei soci, avvenuti sia nella sede sociale che nelle imbarcazioni ormeggiate nello specchio d'acqua, o sistemati in magazzino, o negli spazi in concessione alla STV.

c) I soci rispondono di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni sociali in loro consegna, sino alla restituzione.

d) Le manovre con il cavaliere sono consentite solamente al marinaio. In caso di impossibilità del marinaio, il Consiglio Direttivo dovrà individuare e incaricare a supplirlo, persona idonea, in possesso di tutti i requisiti di legge per tale incarico. Le manovre con la gruetta per i mezzi minori (bigo) sono consentite solamente al personale, ai collaboratori ed ai soci in possesso dei requisiti per il loro utilizzo, se espressamente autorizzati dal CD.

e) L'accesso alla palestra è consentito ai soli tesserati FIV ed in possesso del certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge e nei periodi non dedicati all'allenamento degli atleti delle squadre agonistiche.

Art. 4

Armadietti - uso dell'officina

a) L'assegnazione ai soci degli armadietti situati negli spogliatoi e nell'officina, è affidata dal Consiglio Direttivo al Responsabile Sede che la gestirà tenendo conto dell'anzianità associativa.

b) Per esigenze sociali o in caso di prolungato disuso, l'assegnazione degli armadietti è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e con preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata A.R. o PEC. Trascorso tale termine gli armadietti non sgombrati saranno aperti, alla presenza di due soci, del Responsabile Sede o da altro componente del Consiglio Direttivo ed il contenuto sarà rimosso e conservato a disposizione del proprietario per altri 15 giorni. Il mancato ritiro degli oggetti ed indumenti, trascorso tale periodo, sarà equiparato a rinuncia dell'interessato alla proprietà e la STV sarà pertanto autorizzata a disporre senza ulteriore avviso al proprietario.

c) È fatto divieto di deporre materiali o attrezzature di ogni genere fuori dagli armadietti.

d) Il Consiglio Direttivo si riserva di disporre l'eliminazione, senza alcun preavviso, degli oggetti di proprietario ignoto.

e) Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, ha il potere di sgomberare i locali previa comunicazione esposta all'Albo sociale.

f) Alberi, boma e tangoni possono essere sistemati, per brevi periodi, negli appositi supporti ubicati nel corridoio sud al pianterreno della sede.

g) È fatto divieto di conservare in qualsiasi ambiente della sede materiali soggetti a putrefazione o colaggio, infiammabili ed esplosivi o altri oggetti non strettamente inerenti all'attività velica.

Art. 5

Diritto del socio al posto ormeggio

I soci hanno il diritto ad un posto ormeggio nello specchio d'acqua sociale, così disciplinato:

a) Il posto ormeggio viene concesso per detenersi un'unità da diporto, di seguito denominata genericamente imbarcazione, solo a condizione che:

- la proprietà del socio assegnatario sia comprovata da adeguata documentazione o da autocertificazione rilasciata su apposito modulo della società e protocollato in segreteria.
- il contratto di "leasing", se esistente, sia stipulato dal socio;
- il socio depositi in segreteria copia dell'assicurazione stipulata come da obbligo di legge;
- il socio partecipi annualmente alla regata sociale "Nastro Azzurro". L'iscrizione verrà effettuata d'ufficio.

b) Il socio dovrà inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, per l'assegnazione di un posto ormeggio, precisando le caratteristiche e le dimensioni (lunghezza massima, larghezza ed immersione) dell'imbarcazione.

c) Sono ammesse nello specchio d'acqua sociale esclusivamente imbarcazioni a vela per uso sportivo o da diporto, senza fini di lucro.

d) Non è consentito tenere sulla soletta o in altro sito della sede sociale, o nello specchio d'acqua sociale i natanti di servizio delle imbarcazioni.

e) Potranno accedere all'ormeggio ed all'imbarcazione, oltre al socio titolare ed i familiari riconosciuti dallo Statuto come tali, anche ospiti del socio, solamente se accompagnati dallo stesso.

f) Viene istituito, per le assegnazioni del posto ormeggio, un elenco di priorità affisso all'Albo sociale, che verrà aggiornato semestralmente (1° febbraio - 1° agosto) a cura del Responsabile Mare.

Il punteggio per la redazione della graduatoria per l'assegnazione di posti ormeggio verrà calcolato come segue:

- 1 punto per ogni anno di anzianità associativa
- 1 punto per ogni biennio maturato in lista d'attesa
- 2 punti se il richiedente è socio benemerito

1 punto se l'imbarcazione viene acquistata da un altro socio (il cedente deve averla posseduta negli ultimi tre anni in maniera continuativa)

Il punteggio viene conteggiato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio avrà preferenza la domanda presentata per prima.

g) L'elenco rimarrà invariato, a tutti gli effetti, per il semestre di riferimento. Per essere ammessi in graduatoria i soci devono essere in regola con le quote sociali, comprese quelle del semestre di riferimento.

Nel caso di comproprietà dell'imbarcazione la domanda di inserimento nella prevista graduatoria deve essere presentata dal socio con minore anzianità associativa, indipendentemente dai carati posseduti.

L'inserimento e il mantenimento in graduatoria comporta il versamento anticipato di una quota di registrazione, annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

L'inadempimento comporterà la cancellazione dalla graduatoria.

Al reperimento di un posto ormeggio ed in relazione al suo migliore utilizzo, il Responsabile Mare ne darà comunicazione scritta ai soci utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine determinato dal punteggio maggiore, al fine di conoscerne la disponibilità all'assegnazione ovvero la rinuncia.

Il socio rinunciario, considerato tale anche in caso di non risposta e previa verifica della ricezione della comunicazione, subirà la perdita del punteggio maturato per la componente della permanenza in lista di attesa.

L'assegnazione, a cura del Consiglio Direttivo, andrà al socio con maggiore punteggio tra quelli che avranno risposto in maniera affermativa.

Nel caso in cui il socio, entro 15 giorni dalla conoscenza dell'assegnazione del posto ormeggio, non comunichi per iscritto l'accettazione, sarà considerato rinunciario e penalizzato con la perdita del punteggio maturato, per la componente della permanenza in lista di attesa, e l'esclusione dalla graduatoria per il semestre successivo.

L'assegnatario ha sei mesi di tempo, prorogabili per validi motivi, per portare l'imbarcazione all'interno dello specchio acqueo sociale.

Non sono iscrivibili in graduatoria soci che presentino richieste di un posto ormeggio per imbarcazioni prive di alberatura o comunque incapaci di manovrare a vela. Dette unità da

diporto non potranno altresì essere in nessun modo ormeggiate nello spazio acqueo della Società.

L'assegnazione del posto ormeggio può essere revocata dal Consiglio Direttivo, in caso di palese trascuratezza dell'imbarcazione o in seguito a sanzione disciplinare.

Art. 6

Disciplina dello specchio acqueo sociale

a) All'atto dell'assegnazione del posto ormeggio e prima di collocarvi l'imbarcazione autorizzata, il socio dovrà presentare al Responsabile Mare la documentazione di cui al punto a) dell'articolo precedente.

b) Alla prima favorevole occasione, ai fini del calcolo delle quote ormeggio, il personale della STV provvederà a rilevare le dimensioni massime di lunghezza e larghezza dell'imbarcazione.

c) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile Mare, individuerà il posto ormeggio.

d) È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile Mare, quando ne emergono motivate ragioni, di cambiare il posto d'ormeggio già assegnato con un altro. In tale caso le spese per il cambiamento saranno a carico della STV.

e) Al socio assegnatario sarà dato preavviso del cambiamento con lettera raccomandata o PEC.

f) Il socio assegnatario dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo l'eventuale rinuncia al posto d'ormeggio, rimuovendo di conseguenza l'imbarcazione.

g) Il socio che dovesse sostituire l'imbarcazione, con una anche di uguali o minori dimensioni, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo, fermo restando quanto indicato dal paragrafo d).

Nel caso di sostituzione con un'imbarcazione di dimensioni maggiori o di modifica delle caratteristiche dell'imbarcazione stessa, il socio dovrà presentare preventivamente una richiesta scritta al Consiglio Direttivo ai fini dell'inserimento nella graduatoria per la nuova assegnazione di un idoneo ormeggio.

In caso di accoglimento della domanda, il diritto all'ormeggio è conservato per la durata di sei mesi, prorogabili soltanto per giustificati motivi, a condizione che venga corrisposta la quota d'ormeggio e la quota di buona entrata calcolate per la nuova misura. Nel caso di reiezione della richiesta di proroga all'interessato non spetterà alcun rimborso.

h) Una volta ottenuta l'assegnazione di un posto ormeggio il socio non potrà presentare altra richiesta di assegnazione prima del termine di un anno.

i) In caso di trasferimento della proprietà dell'imbarcazione "mortis causa" è facoltà dell'erede, limitatamente al coniuge superstite o a un figlio, purché socio o allievo da almeno due anni, di mantenere l'imbarcazione nello specchio acqueo sociale. Nel caso del coniuge lo stesso deve associarsi immediatamente secondo le modalità vigenti presentando la documentazione attestante la sua piena disponibilità dell'imbarcazione secondo il punto a) dell'articolo precedente.

In caso di trasferimento della proprietà "mortis causa" di una imbarcazione di comprovata comproprietà da più di 5 anni, è facoltà del socio comproprietario rimanente, se socio da non meno di 5 anni, di mantenere l'imbarcazione nello specchio sociale.

In tali situazioni l'assegnazione dell'ormeggio opera in deroga alle norme che regolano l'apposita graduatoria ed il pagamento della quota di buona entrata per l'imbarcazione.

Poiché il diritto a godere di un posto ormeggio è strettamente legato al socio richiedente e non all'imbarcazione, nel caso in cui questi rinunci parzialmente o totalmente alle sue quote di proprietà, perde il diritto acquisito.

Il socio proprietario subentrante, rispettando quanto previsto dal punto f) e seguenti dell'Art. 5, può presentare richiesta d'inserimento nella graduatoria di priorità prevista ed attendere il proprio turno per l'eventuale assegnazione di un posto ormeggio, portando nel frattempo il natante fuori dalle acque sociali.

Al momento dell'assegnazione dovrà essere corrisposta per intero la quota di buona entrata per l'imbarcazione.

j) Il socio che rinuncia a qualsiasi servizio non ha diritto ad alcuna contropartita da parte della STV.

Qualora lo stesso, rimanendo socio STV, dovesse successivamente ottenere, entro un periodo di sei anni dalla data della rinuncia, secondo la procedura prevista, una nuova assegnazione di posto ormeggio, dovrà corrispondere la quota di buona entrata come di seguito specificato:

Differenza tra la quota di buona entrata della nuova imbarcazione ed il 50% della quota di buona entrata della vecchia imbarcazione ricalcolata alle tariffe in vigore al momento del cambio.

Il socio titolare di ormeggio può allontanare la propria imbarcazione da detto ormeggio per un periodo massimo di un anno, previa comunicazione e relativa autorizzazione del Consiglio Direttivo e prorogabile, in caso di documentate motivazioni. L'assenza non

motivata dell'imbarcazione, anche in caso di vendita, per un periodo superiore a quanto sopra stabilito, comporterà la revoca dell'assegnazione del posto ormeggio. La decisione del Consiglio Direttivo verrà comunicata con lettera raccomandata o PEC.

k) Il socio dovrà provvedere a proprie spese, prima della collocazione dell'imbarcazione, alla sistemazione dell'ormeggio con corpi morti, catene, ancore e cime secondo necessità e sotto la supervisione del personale sociale di servizio.

È dovere del socio assicurare l'imbarcazione all'ormeggio in modo adeguato, curandone diligentemente la manutenzione, in modo che risponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.

l) Il socio dovrà verificare periodicamente personalmente, o tramite incaricato, l'efficienza dei materiali d'ormeggio. In caso di cattivo tempo i controlli dovranno essere più frequenti ed accurati.

m) Il socio dovrà munire l'imbarcazione di parabordi adeguati alle dimensioni ed all'ubicazione dell'imbarcazione.

n) Eventuali sostituzioni, riparazioni o rafforzamenti degli ormeggi potranno essere effettuati a cura e spese del socio, solamente sotto la supervisione del personale di servizio della STV.

In caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo, senza preavviso, può disporre interventi e riparazioni dell'ormeggio. Le spese saranno addebitate all'assegnatario.

o) In caso di carente manutenzione dell'imbarcazione e/o del relativo posto ormeggio, previa diffida con raccomandata A.R. o PEC, il Consiglio Direttivo può revocarne l'assegnazione.

p) La STV, quando vi sia la disponibilità di spazio, concede una sola volta l'anno ospitalità gratuita per 1 giorno alle imbarcazioni di soci, di soci di altre Società affiliate alla FIV o equivalenti Federazioni straniere.

q) Ai soli soci STV, in regola con quanto dovuto alla società, potrà venir concesso un posto ormeggio, in via provvisoria, per un periodo superiore previa corresponsione anticipata della quota prevista. Qualora il numero dei soci richiedenti fosse superiore al numero dei posti disponibili, sarà compito del Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile Mare, stabilire un avvicendamento in modo tale da soddisfare più soci possibile. I soci interessati dovranno comunque garantire la loro reperibilità entro 12 ore.

r) Ad ospiti che, per tramite di un socio, avranno richiesto di prorogare il tempo d'ormeggio, previo benestare del Responsabile Mare, potranno essere concessi, in via eccezionale, ulteriori giornate, previa corresponsione anticipata della quota prevista.

I beneficiari dell'ospitalità ed il socio proponente si assumono, con dichiarazione scritta, la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi.

s) I soci sono tenuti a munire l'imbarcazione ormeggiata del contrassegno della STV ed innalzare, durante la navigazione, il guidone sociale.

Per navigazione si intende anche la partecipazione a qualsiasi tipo di regata.

t) Le imbarcazioni possono uscire dallo specchio d'acqua sociale soltanto al comando dell'assegnatario dell'ormeggio, oppure di altro socio familiare, oppure, occasionalmente, di altro socio autorizzato dall'assegnatario e segnalato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di imbarcazione iscritta a regata FIV, la barca può uscire al comando di familiare o tesserato FIV autorizzato dall'assegnatario.

u) Il socio dovrà registrare l'uscita dell'imbarcazione e la destinazione, annotando l'eventuale possibilità di non rientro in sede nella giornata.

In caso di mancato rientro, nei termini indicati, dovrà darne comunicazione prima possibile.

v) Soci ed equipaggi sono tenuti a vestire decorosamente, a mantenere un contegno educato e corretto, ad attenersi alle disposizioni che regolano la navigazione ed a prestare aiuto ed assistenza a quanti ne avessero bisogno.

w) La STV non risponde in alcun modo di danni verificatisi, per qualsiasi motivo, tra imbarcazioni di soci o tra queste e quelle di terzi sia all'ormeggio, che durante il periodo di alaggio, che in navigazione.

x) Il Consiglio Direttivo può spostare una o più imbarcazioni dal posto ormeggio assegnato in occasione di manifestazioni od eventi sportivi. La disposizione verrà comunicata all'armatore almeno 20 giorni prima della data di sgombero. Se il socio non dovesse provvedere a spostare l'imbarcazione, questa verrà rimossa e sistemata in altro sito, anche fuori degli spazi sociali.

Art. 7

Inosservanza

Ai responsabili di infrazioni agli Articoli 5 e 6 del Regolamento Associativo in cui verranno ravvisati gli estremi di malafede e/o colpa grave, quindi di danno e/o pregiudizio per l'ordine e gli interessi della STV, saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dall'Art. 15 dello Statuto sociale.

Analogo trattamento sarà riservato ai responsabili di dichiarazioni scritte o verbali non corrispondenti alla realtà e rilasciate allo scopo di ottenere un posto ormeggio, l'autorizzazione al cambio barca ovvero qualora si simuli l'acquisizione di diritti alla comproprietà o proprietà di un'imbarcazione.

Art. 8

Disciplina sull'alaggio e permanenza in soletta delle imbarcazioni

La quota annuale di ormeggio dell'imbarcazione è inclusiva, compatibilmente con le possibilità pratiche, di un alaggio da effettuarsi dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

a) La permanenza in soletta valida per tutti i soci della STV (assegnatari o meno di posto ormeggio) è regolata come segue:

· dal 1° marzo al 31 ottobre le imbarcazioni hanno diritto alla permanenza gratuita dei seguenti giorni lavorativi:

misure	in legno	in vetroresina
fino a m 7	7	4
da m 7,01 a m 9	8	5
da m 9,01 a m 11	9	6
oltre m 11	10	7

In questo periodo possono venir effettuati esclusivamente lavori di ordinaria manutenzione con esclusione di lavori di modifica;

· dal 1° novembre al 28 febbraio dell'anno successivo i soci potranno tenere in soletta le proprie imbarcazioni per lavori anche di straordinaria manutenzione, fermi restando i limiti previsti dal successivo paragrafo n). Tale permanenza comporterà la corresponsione di una quota forfettaria settimanale proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

· il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà disporre l'utilizzo della soletta a scopi sportivi e ricreativi.

b) Nei limiti delle possibilità pratiche, i soci aventi imbarcazioni ormeggiate fuori dallo specchio acqueo sociale ed i soci appartenenti ad altre società affiliate alla FIV potranno usufruire, nei periodi summenzionati, di tutti i servizi e delle attrezzature sociali, permanenza in soletta inclusa. alle seguenti condizioni:

· per i soci della STV: corresponsione quote normali vigenti;

· per i soci appartenenti ad altre associazioni affiliate alla FIV: corresponsione quote maggiorate del 100%.

La permanenza sulla soletta, oltre ai termini previsti dovrà essere sufficientemente motivata e comporterà comunque la corresponsione di una quota per ogni giornata di eccedenza.

c) Eventuali ulteriori alaggi dovranno essere concordati con il Responsabile Mare e sono soggetti al versamento della quota annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

d) Eventuali ulteriori utilizzi del cavaliere o della gru, senza l'uso di un vaso, per movimentazione motori, corpi morti, alberature, cambio elica, pulizia carena, visita ispettiva ecc. nonché l'uso dell'idropulitrice, sono soggetti al pagamento di una quota, annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Le alberature movimentate potranno stazionare in soletta per il tempo strettamente indispensabile ad urgenti lavori di manutenzione e riparazione, quali sostituzione di drizze, cablaggi ed installazione di strumentazione, per un periodo massimo di tre giorni compatibilmente con le altre attività sociali.

In occasione di partecipazione a regate, previo benessere del Responsabile alle Attività Sportive o di un suo delegato, sarà data la precedenza all'alaggio gratuito delle imbarcazioni dei soci STV iscritte alla regata.

e) È compito del Responsabile Mare curare l'ordine degli alaggi delle imbarcazioni in base ai turni stabiliti e controllare la permanenza in soletta delle imbarcazioni, dando istruzioni al personale affinché le relative operazioni possano svolgersi con regolarità.

f) I soci che intendono alare le loro imbarcazioni sulla soletta sociale sono tenuti ad iscriversi nell'apposito registro degli alaggi, purché risultino in regola con i pagamenti dovuti.

g) L'alaggio sarà effettuato progressivamente in base alla lista d'attesa tenendo conto delle disponibilità delle invasature in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni in turno purché risultino in regola con i pagamenti dovuti.

h) Nel computo delle giornate di alaggio non figureranno quelle con condizioni atmosferiche sfavorevoli per pioggia o freddo intenso, ad insindacabile giudizio del Responsabile Mare.

i) In tutte le operazioni riguardanti gli alaggi delle imbarcazioni ed il trasferimento dal ed all'ormeggio, è richiesta la presenza del socio assegnatario o di un suo incaricato di fiducia al di fuori del personale STV.

j) I mezzi di sollevamento potranno essere azionati soltanto dal personale espressamente addetto.

k) La STV non assume alcuna responsabilità per eventuali danni al materiale ed alle persone durante le operazioni di alaggio e varo.

l) I soci che desiderino far intervenire imprese o terzi, compresi familiari soci o altri soci, per lavori sull'imbarcazione dovranno chiedere autorizzazione preventiva al Responsabile Mare, con apposito modulo sociale, prima dell'alaggio. A dette persone sarà consentito solamente l'accesso alla soletta, al locale officina, all'imbarcazione ed ai servizi igienici. In caso di comportamento scorretto il Consiglio Direttivo si riserva di allontanare le suddette persone senza darne preavviso al socio.

m) I soci o le persone incaricate sono autorizzate ad eseguire sulla soletta o nell'officina, esclusivamente, i normali lavori inerenti la manutenzione della propria imbarcazione, a condizione di non disturbare o danneggiare il lavoro degli altri.

n) Per i lavori eseguiti nell'officina si fa divieto di insudiciare con pitture o vernici, colle, resine ed altre sostanze i banchi di lavoro ed il pavimento. Al termine del lavoro il socio dovrà provvedere a raccogliere i rifiuti e deporli negli appositi cassonetti all'esterno della sede sulle rive, avendo cura di lasciare il magazzino, la soletta e qualsiasi altro spazio in perfetto ordine.

Sono proibiti i lavori di plastificazione o pitturazione a spruzzo sulla soletta, nell'officina e nello specchio d'acqua sociale. Sono consentiti piccoli lavori di manutenzione se preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile Mare.

o) I soci non possono affidare al personale della STV lavori o compiti inerenti le proprie imbarcazioni.

p) Il socio in difetto con i pagamenti dovuti non potrà usufruire delle attrezzature sociali per eseguire lavori di manutenzione all'imbarcazione nell'ambito delle aree in concessione della STV.

q) I soci che metteranno a disposizione del Responsabile alle Attività Sportive la loro imbarcazione per assistenza od altro in occasione di regate organizzate dalla STV avranno diritto ad un giorno di permanenza gratuita sulla soletta, oltre a quelli previsti dal paragrafo b) per ogni servizio prestato.

Art. 9

Attività agonistica

a) I soci che intendono partecipare ad attività agonistica devono seguire le direttive del Responsabile alle Attività Sportive.

b) Tutti i soci sono tenuti a praticare e a facilitare in ogni modo l'attività agonistica e le manifestazioni nautiche della STV.

c) Tutti i soci devono essere tesserati alla FIV.

d) Trattamento per imbarcazioni da regata:

Sono considerate "Imbarcazioni da regata" tutte le imbarcazioni attive sui campi di regata con il guidone STV, il cui armatore sia tesserato FIV per la STV e siano state di anno in anno dichiarate tali dal Consiglio Direttivo.

d 1) derive

Le norme che disciplinano lo stazionamento a terra delle derive da regata negli spazi sociali saranno contenute in un apposito regolamento.

d 2) imbarcazioni d'altura

Nei limiti dello spazio disponibile le imbarcazioni da regata d'altura, che non siano già in possesso del regolare posto ormeggio, potranno essere autorizzate, di anno in anno, all'ormeggio nello specchio d'acqua sociale su proposta del Responsabile alle Attività Sportive al Consiglio Direttivo.

d 3) Resta inteso che gli armatori di tutte le suddette imbarcazioni da regata di cui ai punti d1), d2) dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- programma agonistico annuale approvato dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi disposizione di ordine logistico impartita in caso di necessità congiuntamente dalle Responsabile alle Attività Sportive e Mare;
- preavviso, di almeno tre giorni lavorativi, al personale STV per ogni alaggio.

d 4) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto d3) comporterà l'immediata perdita delle agevolazioni previste dai punti d1), d2).

Art. 10

Trattamento economico ed agevolazioni per imbarcazioni da regata

In riferimento al paragrafo d1) dell'Art. 9

- nessun canone è fissato qualora un'imbarcazione per il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate non rientrasse più nella categoria regata, dovrà corrispondere a fine anno una quota annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Per il ricovero nel deposito della STV dovrà essere corrisposta una quota annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

In riferimento al paragrafo d2) dell'Art. 9

- dette imbarcazioni dovranno corrispondere una quota corrispondente alla quota ormeggio imbarcazione vigente aumentato del 50%.

Le Imbarcazioni da regata di cui all'Art. 9, a condizione che partecipino alla regata sociale Nastro Azzurro, sia che occupino regolare ormeggio, sia che rientrino nel paragrafo d2) dell'Art. 9, avranno diritto, in occasione di regate, ad ulteriori operazioni di alaggio gratuito per il tempo necessario alla pulizia della carena, con precedenza rispetto alle operazioni previste dall'elenco degli alaggi.

Tali agevolazioni vengono a cadere in occasione delle regate sociali "Nastro Azzurro" e "Marinaresca".

Art. 11

Uso dei mezzi sociali

L'uso dei mezzi sociali, furgoni, carrelli, gommoni, ecc. è riservato alla squadra agonistica STV.

L'eventuale affidamento ad atleti di altri circoli dovrà essere concordato tra il Responsabile alle Attività Sportive della STV ed i rispettivi Direttori Sportivi degli altri circoli.

Art. 12

Allievi

L'attività e la frequenza degli allievi è disciplinata dal "Regolamento Allievi".

Per promuovere e diffondere lo sport della vela, la STV organizza ogni anno, in riferimento all'Art. 8 dello Statuto sociale, corsi allievi ai quali sono ammessi giovani d'ambo i sessi, figli di soci e non soci, di età non inferiore ai 6 anni e non superiore ai 18.

La domanda di ammissione al corso sarà redatta su apposito modulo e firmata, nella Segreteria sociale, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione che il firmatario si rende garante e responsabile per eventuali danni causati dall'allievo a terzi o al patrimonio sociale e che l'aspirante al corso ha sicurezza nella pratica del nuoto.

Il numero degli allievi viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo che darà precedenza ai figli dei soci.

Il corso sarà diretto da un istruttore nominato dal Consiglio Direttivo, alle dipendenze del Responsabile alle Attività Sportive. L'istruttore sarà responsabile del materiale in dotazione per lo svolgimento del corso.

La qualifica di allievo è subordinata alla frequenza delle lezioni teoriche e pratiche, al comportamento tenuto ed al profitto conseguito e dimostrato.

Le norme che disciplinano il funzionamento del corso e le sue attività saranno contenute in un apposito regolamento che verrà distribuito a tutti gli aspiranti all'atto dell'ammissione.

Su parere favorevole del Responsabile alle Attività Sportive e con il consenso del Consiglio Direttivo, l'allievo può entrare a far parte del gruppo degli atleti e tenere, nei posti all'uopo stabiliti, la propria imbarcazione da regata.

Egli non può usare la propria imbarcazione per diporto.

Art. 13

Quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi

a) L'ammontare degli importi dovuti per le quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi, da versare anticipatamente, sono proposte annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificate dall'Assemblea ed indicate, nel dettaglio, nell'allegato prospetto integrativo.

b) Modalità di pagamento:

- annuale,
- semestrale.

c) Gli allievi che svolgono attività agonistica, sono tenuti al pagamento di una quota pari al 50% della quota sociale ordinaria.

d) In caso di cessazione dall'associazione la quota sarà dovuta per l'intero anno solare in corso.

e) Le dimissioni vanno comunicate, con lettera raccomandata a mano, A.R., o con messaggio Pec, entro il 30 settembre dell'anno in corso, e se accolte, avranno decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

f) Nel caso di morosità il Consiglio Direttivo applicherà una penale mensile nella misura del 2% del dovuto, non applicabile nel primo mese di ritardo se in tale periodo il socio provvederà alla regolarizzazione della posizione economica. Trascorso tale termine e perdurando il ritardo del pagamento, la penale avrà decorrenza dalla data di inizio della morosità.

Il Consiglio Direttivo metterà in atto le seguenti azioni nei confronti del socio inadempiente:

1. sollecito a mezzo raccomandata a mano, con messaggio Pec o con raccomandata A.R. con spese a carico del socio;
2. radiazione dalla STV ratificata dall'Assemblea.

In ogni caso al socio non in regola con le quote sociali si applica quanto previsto dall'art 14 del regolamento e non sarà consentito di:

- esercitare il diritto di voto ed intervenire verbalmente o per iscritto alle Assemblee sociali ed ai lavori del Comitato Elettorale;
- firmare proposte di ammissione di nuovi soci;
- frequentare la sede, le aree in concessione alla STV e l'impiego di tutte le attrezzature sociali;
- usufruire del diritto di alloggio, varo e permanenza in soletta;
- essere inserito nelle liste di attesa per l'assegnazione di un posto ormeggio.

Art. 14

Effetti della sospensione

La sospensione, deliberata dal provvedimento emanato dal Collegio dei Probiviri ed inflitta secondo quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto sociale, determina, per tutta la durata, i seguenti effetti:

- a) divieto di frequentare la sede;
- b) divieto di frequentare le aree in concessione alla STV;

c) divieto d'utilizzo e/o impiego di tutte le attrezzature sociali;

d) divieto al socio sospeso di utilizzare le strutture della STV per recarsi sulla propria imbarcazione o prendere il mare con la stessa, dalle aree in concessione alla STV.

Qualora il socio sospeso avesse la necessità di accedere al proprio armadietto, od alla propria imbarcazione, potrà farlo previa autorizzazione del Responsabile Sede e del Responsabile Mare e da questi accompagnato, ovvero, da altro componente il Consiglio Direttivo o dal personale STV.

La permanenza in sede, preventivamente concordata, è limitata al tempo occorrente per l'operazione richiesta ed autorizzata.

In caso di condizioni meteo avverse, ovvero eventi eccezionali, che necessitino una tempestiva ricognizione ed eventuali conseguenti necessari interventi, per porre in sicurezza l'imbarcazione, il socio sospeso è esentato dall'autorizzazione, ma dovrà darne pronta e circostanziata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 15

Osservanza del Regolamento Associativo

L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento Sociale costituisce infrazione disciplinare, ai sensi dell'Art. **15** dello Statuto.

Art. 16

Aggiornamento del Regolamento Associativo

È facoltà del Consiglio Direttivo modificare, integrare ed aggiornare le norme del Regolamento Associativo con altre disposizioni utili al buon andamento dell'attività sociale, dandone comunicazione all'albo sociale, sul sito web e nei notiziari, e sottoponendole alla ratifica della prima Assemblea.

Art. 17

Compiti dei Consiglieri

Con riferimento all'Art. **21** dello Statuto, oltre alla compilazione dei programmi per l'attività sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, i compiti dei Consiglieri sono i seguenti:

Vicepresidente: oltre ai compiti statutari ed istituzionali, può ricevere una delega specifica per la collaborazione in uno dei settori di competenza degli altri consiglieri.

Tesoriere: è responsabile della cassa contante e dei conti, provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese, nonché al pagamento delle tasse e imposte; sovrintende alla conservazione della documentazione contabile e provvede alla stesura del bilancio sociale.

Segretario: sovrintende all'aggiornamento dell'elenco dei soci; alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché alla conservazione dei libri verbali e della corrispondenza con soci e terzi; sovrintende ai rapporti amministrativi con il personale dipendente di segreteria ed i collaboratori.

Responsabile alle Attività Sportive: compila il programma per le regate e provvede alla loro organizzazione servendosi eventualmente a tale scopo dell'opera di una commissione nominata dal Consiglio Direttivo stesso. Dispone del materiale inerente alle regate ed è responsabile della manutenzione e conservazione delle imbarcazioni sociali, provvedendo che le stesse siano sempre perfettamente a posto. Deve tenere aggiornato l'inventario del materiale disponibile per l'attrezzatura delle imbarcazioni sociali e degli altri materiali e oggetti inerenti alle regate. E' responsabile della scuola di vela e dei rapporti con gli istruttori, degli allenatori delle squadre agonistiche, dei loro contratti e del loro calendario lavorativo; cura la gestione del magazzino esterno.

Responsabile Sede: sovrintende alla manutenzione dello stabile sociale e delle installazioni in tutti i locali; fa rispettare i regolamenti inerenti all'uso della sede, tiene aggiornato l'inventario di quanto in dotazione dello stabile; sovrintende ai rapporti con la gestione del bar-cucina e del personale addetto alle pulizie.

Responsabile Mare: ha la responsabilità dello specchio d'acqua, dell'officina e della soletta con le relative attrezzature di servizio, delle relative manutenzioni, della sicurezza in soletta, del mansionario dipendenti e collaboratori in merito al suo settore.

Responsabile Pubbliche Relazioni: provvede all'informazione sia verso i soci (albo, notiziario e sito web) sia verso la stampa specializzata e non, nonché alle eventuali sponsorizzazioni.

Consigliere Coadiutore: collabora con i Responsabili Sede, Responsabile alle Attività Sportive e Pubbliche Relazioni in tutte le attività e può ricevere una delega specifica per la collaborazione in uno dei settori di competenza degli altri consiglieri.

Ogni Consigliere provvede a stendere l'inventario dei beni dell'associazione di sua competenza ed a comunicarlo al Tesoriere entro il 31/12 di ogni anno.

Art. 18

Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale, a conclusione dei suoi lavori predispone gli elenchi dei candidati a Presidente, Consigliere, Proboviro e Revisore dei Conti suddiviso in base alle cariche per le quali ciascun socio si è candidato trasmettendoli al Consiglio Direttivo che provvederà ad esporli all'Albo, nei termini previsti dal penultimo capoverso dell'Art. 19 dello Statuto.

Art. 19

Norma finale

I casi non previsti e risolti dal presente Regolamento verranno normati e deliberati dal Consiglio Direttivo dopo adeguato approfondimento, nello spirito dell'associazione e con equità.

Ratificato nell'Assemblea del 25.02.2024